

## SENTENZA TAR LAZIO SUI RIBASSI MANO D OPERA

Riguardo alla sentenza del TAR Lazio n. 1835/2005 (pubblicata su "Edilizia e Territorio" del 25-30 aprile 2005), riteniamo, veramente importante la riaffermazione che i Magistrati del tribunale Amministrativo, hanno espresso, in sede di Diritto, in merito ai ribassi sui costi della mano d'opera, praticati dalle imprese partecipanti alla gara d'appalto.

Premesso che, detta sentenza riguarda un appalto di servizi, rimane, però, lo stesso importante il principio del pronunciamento.

In sede di Diritto, i Magistrati, nell'esaminare il ricorso, hanno precisato, sempre con riferimento al ribasso sui costi della mano d'opera, che il diritto al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, secondo l'inquadramento professionale prescritto nei CCNL ed al versamento di tutti gli obblighi di legge, **rientrano tra le valutazioni, che la Committente deve compiere, per accertare se una determinata offerta è da ritenersi anomala o meno. Nel caso positivo, procedere all'automatica esclusione dalla gara d'appalto.**

I Magistrati, ritrovano le origini al suddetto pronunciamento, nelle **tabelle del Ministero "dei LL. PP." sui costi medi della mano d'opera.** Poiché è in queste tabelle, il principio riportato al precedente terzo capoverso, per quanto riguarda la Committente (nel ruolo di proprietaria del sito dei lavori) e il sindacato (nei compiti di controllo sugli adempimenti che l'aggiudicataria ha nei confronti dei lavoratori operanti nella realizzazione dell'appalto), **il riferimento, sulla quantità dei lavoratori ed i loro profili professionali, risiede, non solo nel progetto esecutivo laddove riporta: ...."dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari ....." ma anche nel cronoprogramma lavori, giacché il cronoprogramma non è indipendente alla quantità numerica e professionale dei lavoratori che presteranno la loro opera.**

Infatti, le Parti (Committente ed Appaltatore), nel predisporre il piano di attività del cantiere e quindi l'avanzamento progressivo dei lavori, convengono sul cronoprogramma di attività dei lavori. Stabilito tra le Parti il cronoprogramma, è demandato, il controllo attuativo, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

E' tacito, che la quantità numerica dei lavoratori può variare, rispetto alle tecnologie impiegate dall'Impresa esecutrice dei lavori, sia essa in regime di aggiudicataria che in quella di terzi. Però, rimane, in ogni modo, il principio **che la candidata, ad una qualsiasi gara d'appalto, non può praticare ribassi sui costi della mano d'opera, può, invece, impiegare una quantità di lavoratori inferiore rispetto alle previsioni dei progettisti, riguardo alla sua dotazione di mezzi e tecnico-organizzativa.**

Per quanto sopra, è compito della Committente, **in sede di contraddittorio sui ribassi offerti**, verificare la congruità dell'offerta e, se ritenuta anomala eluderla e precisarne i motivi.

Per quanto riguarda il sindacato, la riaffermazione della sentenza n. 1835/2005 del TAR Lazio, ancorché emessa su ricorso di una Ditta candidata ad un appalto di servizi, è estremamente importante, poiché è una sentenza di riferimento, non solo per le attività di servizi (presenti anche nel nostro settore) ma, più in generale, sulla congruità dell'offerta in merito ai ribassi sui costi della mano d'opera.

Sono questi i motivi, per i quali ci preme segnalarvela, auspicandoci che la presente è stata in grado di darvi spunti per il nostro lavoro, per la tutela dei diritti dei lavoratori e per avere più trasparenza nelle gare d'appalto.

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento sul merito e vi inviamo fraterni saluti.

Roma 2 maggio 2005